



Città di Varedo

STATUTO COMUNALE

APPROVATO con delibera di Consiglio comunale n. 57 del 20/12/2016



Sommario

PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	5
Art. 1 - Principi fondamentali.....	5
Art. 2 - Finalità	5
Art. 3 - Funzioni delegate.....	7
Art. 4 - La programmazione	7
Art. 5 - I beni comunali.....	7
Art. 6 - Il territorio, la sede, lo stemma, esposizione dei vessilli istituzionali.....	7
Art. 7 - Albo pretorio.....	9
PARTE SECONDA - ORDINAMENTO STRUTTURALE	10
Art. 8 - Organi.....	10
TITOLO I - IL CONSIGLIO COMUNALE	10
Art. 9 - Consiglio Comunale	10
Art. 10 - Competenze e attribuzioni del Consiglio Comunale	10
Art. 11 - Competenze del Presidente del Consiglio Comunale	11
Art. 12 - Sessioni e convocazioni del Consiglio comunale.....	11
Art. 13 - Consiglieri comunali.....	12
Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri	13
Art. 15 - Gruppi consiliari	13
TITOLO II - LA GIUNTA COMUNALE	14
Art. 16 - Giunta comunale	14
Art.17 - Composizione della Giunta	14
Art.18 - Funzionamento della Giunta	15
Art. 19 - Mozione di sfiducia.....	15
TITOLO III - IL SINDACO	16
Art. 20 - Sindaco.....	16



Art. 21 - Attribuzioni di organizzazione del Sindaco	16
Art. 22 - Vice-Sindaco.....	17
TITOLO IV - COMMISSIONI CONSILIARI	18
Art. 23 - Commissioni consiliari.....	18
Art. 24 - Commissioni consiliari d'indagine.....	18
Art. 25 - Status giuridico degli Amministratori.....	18
PARTE TERZA - ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E GESTIONE DEI SERVIZI	19
Art. 26 - Norma introduttiva e generale in tema di Organizzazione.....	19
TITOLO I - Il Segretario Comunale.....	19
Art. 27 - Il Segretario comunale	19
Art. 28 - Attribuzioni consultive	19
TITOLO II - UFFICI E PERSONALE.....	20
Art. 29 - Principi strutturali ed organizzativi	20
Art. 30 - Conferimento di funzioni dirigenziali / posizioni organizzative (PP.OO.).....	20
TITOLO III - GESTIONE DEI SERVIZI	21
Art. 31 - Servizi Pubblici Locali	21
Art. 32 - Appalti e Contratti.....	21
Art. 33 - Principi Contabili	21
Art. 34 - Revisore dei Conti.....	21
Art. 35 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate	22
PARTE TERZA - ORDINAMENTO FUNZIONALE.....	23
TITOLO I - COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI	23
Art. 36 - Organizzazione Territoriale	23
Art. 37 - Principio di cooperazione	23
Art. 38 - Convenzioni	23
TITOLO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE.....	24
Art. 39 - La valorizzazione e la promozione della partecipazione	24
Art. 40 - La valorizzazione delle associazioni.....	24



Art. 41 - Gli organismi di partecipazione	24
Art. 42 - L'iniziativa e le proposte popolari	25
Art. 43 - Le istanze, le proposte e le petizioni.....	25
Art. 44 - Protezione Civile	26
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	27
Art. 45 - La consultazione dei cittadini	27
Art. 46 - Referendum	27
Art. 47 - Efficacia del referendum	29
TITOLO IV - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ED ACCESSO	30
Art. 48 - Pubblicità degli atti	30
Art. 49 - Consiglio comunale dei Ragazzi	30
Art. 50 - Diritto di informazione e di accesso	31
PARTE IV - FUNZIONE NORMATIVA.....	32
TITOLO I - LO STATUTO E I REGOLAMENTI.....	32
Art. 51- Lo Statuto	32
Art. 52 - Revisione dello Statuto	33
Art. 53 - I Regolamenti.....	33
TITOLO II - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	34
Art. 54 - Entrata in vigore	34
Art. 55 - Verifiche degli adempimenti previsti	34
Art. 56 - Adempimenti	34



PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 1 - Principi fondamentali

Il Comune di Varedo è un Ente Locale Autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.

L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle Leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione Lombardia, le funzioni da essi attribuite o delegate.

Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Il Comune può attuare un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di quartieri e frazioni ed adottando appositi regolamenti di funzionamento.

L'interpretazione del presente Statuto è materia della Commissione Consigliare "Statuto e Regolamenti" e la vigilanza sulla sua osservanza è demandata al Sindaco pro-tempore e al Presidente del Consiglio Comunale oppure, ove non designato, al Consigliere Anziano, con il quale si identifica il Consigliere che abbia riportato nell'ultima elezione il maggior numero di preferenze, di concerto con la Commissione Consigliare "Statuto e Regolamenti", votata e composta secondo le procedure descritte dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.

Per ogni altro adempimento non previsto dalla Legge alla data di stesura del presente Statuto e dei regolamenti i consigli comunali dovranno adeguare gli statuti e regolamenti ai dettami normativi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 2 - Finalità

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, socio-culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune si riconosce, nei propri valori costitutivi, nei contenuti della Costituzione della Repubblica e delle carte internazionali recepite dall'ordinamento italiano.



Considera quindi come valori inalienabili:

- la libertà a salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo;
- l'uguaglianza fra tutti gli uomini senza distinzioni di razza, genere, sesso, lingua, religione, opinione politica o condizione sociale personale nel rispetto delle differenze e delle culture.

Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, socio-culturale del Paese, compresi i cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali rappresentative su base nazionale e territoriale con le loro strutture organizzative.

Il Comune svolge le funzioni fondamentali stabilite dall'art. 19 del d.l. 95/12¹. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti della legislazione nazionale e comunitaria, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Il Comune può gestire i servizi pubblici locali secondo quanto stabilito dagli artt. 112 e ss. del Tuel. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi di legge e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi elettivi e nelle posizioni apicali gestionali.

¹ Art. 19 D.L. 95/12: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.



Il Comune di Varedo adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria con il premo La Versiera di Gaetana Agnesi" che costituisce un riconoscimento onorifico a persone, iscritte o non iscritte all'anagrafe del Comune ma originarie di Varedo, che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte e della solidarietà umana e che si siano particolarmente distinte promovendo ed accrescendo il prestigio della Città di Varedo per la loro attività di elevato impegno in campo scientifico, economico, artistico, culturale, educativo, socio-politico, ambientale, sportivo, ricreativo e di volontariato. I tempi, le modalità di presentazione delle domande, le regole di attribuzione della Cittadinanza onoraria "La Versiera di Gaetana Agnesi" saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 3 - Funzioni delegate

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale qualora esse vengano affidate con Legge.

Art. 4 - La programmazione

Il Comune assume la politica di programmazione in concorso con lo Stato, con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 5 - I beni comunali

I beni comunali si distinguono in beni demaniali, beni indisponibili e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da Leggi speciali.

Art. 6 - Il territorio, la sede, lo stemma, esposizione dei vessilli istituzionali

Il territorio del Comune di Varedo è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali n. 1- 2-3-4-9-11-12-14-15-16-18-19-20-21-22 e confinanti a nord con il Comune di Bovisio Masciago, a sud con il Comune di Paderno Dugnano, ad est coi Comuni di Nova Milanese e Desio e ad ovest con il Comune di Limbiate. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con Legge



della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede. Le Commissioni Consiliari possono riunirsi in altra sede civica e pubblica, previa esplicitazione della stessa all'atto della convocazione.

Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabilite, su domanda del Consiglio Comunale, con decreto del Presidente della Repubblica del 30.07.1951.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1999 Varedo ha ottenuto il Titolo di Città; ad un apposito regolamento interno di gestione dell'immagine coordinata dell'ente deliberato dalla Giunta² sono demandate le scelte nei riguardi dell'uso corretto del Logo del Comune.

All'esterno della sede municipale sono esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, oltre a quella della regione Lombardia, della Provincia di Monza e della Brianza e del Comune. La disposizione dei vessilli è regolata dalla Legge e in particolare dal D.P.R. 07.04.2000 n. 121. Il Sindaco può fare esporre altre bandiere, vessilli o comunicazioni solo temporaneamente e in presenza di deliberazione favorevole a maggioranza semplice del Consiglio Comunale, la quale deve indicare anche le tempistiche di esposizione.

All'interno della sede municipale è consentita l'esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea negli uffici del Sindaco, del Segretario comunale, nell'aula consiliare e nella sala della Giunta comunale. L'esposizione della bandiera della Repubblica Italiana deve rispettare le prescrizioni del D.P.R. 07.04.2000 n. 121.

E' consentito l'utilizzo del Gonfalone listato a lutto in occasione di funerali di ex amministratori comunali. Un apposito regolamento interno prevedrà tutti gli ulteriori usi del Gonfalone e le ricorrenze annuali, civiche, militari e religiose.

² All'entrata in vigore del presente Statuto sono in vigore il "Manuale di Gestione dell'Immagine coordinata dell'ente: (delibera di Giunta Comunale n. 135 del 29/12/2004) e la "Revisione linee guida per l'immagine coordinata dell'ente" (delibera di Giunta Comunale n.88 del 25/07/2016)



Art. 7 - Albo pretorio

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della trasparenza, della pubblicità e della massima diffusione.

Il Comune ha un Albo Pretorio On-line per la pubblicazione dei provvedimenti sindacali, delle deliberazioni, delle determinazioni dei funzionari, delle ordinanze e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.

La pubblicità legale di tutti gli atti e provvedimenti è assolta con la pubblicazione nel sito informatico dell'ente www.comune.varedo.mb.it ai sensi dell'art 32 della L. 18/06/2009 n. 69³ al link "Albo Pretorio Online".

L'eventuale modifica dell'indirizzo web dell'ente non richiede modifica del presente Statuto, ma sarà presa d'atto da una delibera della Giunta Comunale.

Il Comune, al fine di perseguire livelli ottimali di trasparenza e partecipazione all'azione amministrativa, favorisce l'utilizzo delle moderne tecnologie, valorizzando la comunicazione e l'interazione digitale tra cittadinanza e pubblica amministrazione con esempi quali la presenza su social-network o altri canali a libera e gratuita iscrizione e ad alta frequentazione di internauti.

³ Art. 32 L. 69/09. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



PARTE SECONDA - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8 - Organi

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

TITOLO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Consiglio Comunale

Rappresenta l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

E' costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. Esso è composto dai Consiglieri Comunali e dal Sindaco.

Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs.267/2000, può eleggere il Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 10 - Competenze e attribuzioni del Consiglio Comunale

Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali stabiliti dall'art. 42⁴ del D.Lgs.267/2000, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

⁴ Art. 42 Tuel: Attribuzioni dei consigli.

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (1)
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.



Art. 11 - Competenze del Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale, oltre a quanto previsto dalla legge:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede entro 20 giorni alla convocazione, previa verifica che la richiesta sia finalizzata all'assunzione di determinazioni da parte del Consiglio stesso;
- b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari.

Art. 12 - Sessioni e convocazioni del Consiglio comunale

E' convocato, se eletto, dal Presidente del Consiglio o, se non eletto, dal Sindaco, cui compete:

- a) la redazione dell'ordine del giorno;
- b) la fissazione del giorno dell'adunanza.

Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate dal Consigliere Anziano.

Può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) per deliberazione della Giunta comunale;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Gli adempimenti di cui al primo comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Presidente del Consiglio sono assolti dal Consigliere Anziano.

Le sedute ed i lavori del Consiglio comunale sono pubblici, salvo i casi previsti dalla Legge e dal regolamento.

Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.



Art. 13 - Consiglieri comunali

La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere personalmente e per iscritto e devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione ai sensi di quanto disposto dall'art 38 8°co. del Tuel 5 .

I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

Il Consigliere Comunale che non può essere presente ad una seduta di consiglio comunale deve preventivamente giustificarlo per iscritto (forma cartacea, P.E.C. o mail ordinaria con allegato un file in formato “.pdf” autografo e scansionato) con comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, se eletto, o al Sindaco, entro l'inizio dei lavori dell'Assemblea. In caso di imprevisti gravi con motivata spiegazione alla mancata possibilità di inviare una comunicazione scritta nei termini mappati dal presente Statuto, il consigliere ha 48 ore di tempo dalla fine della seduta per inviare giustificazione scritta.

Qualora non pervenga alcuna comunicazione scritta (ex-ante o ex-post solo in caso di urgenze), il consigliere è da ritenersi ammonito e il Presidente del Consiglio, o il Sindaco, gli invia apposita comunicazione informandolo sulle modalità da seguire e sulla possibile decadenza.

Dopo la terza assenza ingiustificata, il Presidente del Consiglio, o il Sindaco, contesta all'interessato le assenze assegnando un termine di dieci giorni per fornire le relative giustificazioni. Se nel termine assegnato l'interessato non fornisce le giustificazioni richieste, il Presidente del Consiglio, o il Sindaco, nella prima seduta consiliare utile propone al Consiglio di pronunciarsi sulla decadenza.

Il consigliere comunale può essere delegato dal Sindaco con proprio provvedimento per compiti di collaborazione circoscritti all'esame ed alla cura di affari specifici ,che non possono impegnare

⁵ Art. 38 8° co. Tuel: Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.



l'amministrazione verso l'esterno. Il consigliere delegato deve relazionare per iscritto il Sindaco sull'attività svolta. Il Sindaco può in ogni momento e senza motivazione revocare la nomina del consigliere delegato. Non è prevista ulteriore indennità di funzione per il Consigliere delegato.

Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende partecipate, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

Hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

Se lo richiede un quinto dei Consiglieri eletti, il Sindaco ovvero, se eletto, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Le richieste di convocazione straordinaria del Consiglio previste dall'articolo 39 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 devono essere finalizzate all'assunzione di determinazioni da parte del Consiglio, salvo il caso in cui l'argomento sia palesemente estraneo alla competenza dell'organo consiliare. In tal caso la richiesta è motivatamente respinta.

Ogni Consigliere, Assessore e Sindaco può comunicare i propri redditi conseguiti durante l'incarico politico rivestito. I redditi comunicati sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale del Comune. Per ogni altro adempimento non previsto dalla Legge alla stesura del presente Statuto, l'Ente si organizzerà per dare puntuale esecuzione ai dettami normativi senza che ciò richieda una revisione dello Statuto. I candidati e le liste che hanno partecipato alle elezioni possono presentare la dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale. Le spese elettorali dichiarate sono pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

Art. 15 - Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non sia esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Il regolamento del consiglio deve prevedere la Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Il regolamento detta altresì le modalità di costituzione, revisione, scioglimento, denominazione dei Gruppi Consiglieri.



TITOLO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 16 - Giunta comunale

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 la Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali⁶.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo. Sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio deve approvare le linee programmatiche a maggioranza semplice di voti.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art.17 - Composizione della Giunta

1. E' composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori stabilito dalla Legge. Deve essere garantita, come da prescrizioni normativa, la presenza di entrambi i generi, l'uno in misura non inferiore del 40% del numero massimo consentito.

Possano essere nominati alla carica di assessore cittadini anche non eletti al Consiglio Comunale ed in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le Leggi vigenti.

Gli assessori, se non eletti, quindi dicasi esterni, partecipano al Consiglio comunale senza diritto di voto.

⁶ Articolo 48 Tuel: Competenze delle giunte.

1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. (1)

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.



Art.18 - Funzionamento della Giunta

E' convocata e presieduta dal Sindaco, o dal Vice-Sindaco in caso di impedimento, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Per la validità della seduta è sufficiente la presenza della metà dei propri componenti. Ove siano impediti a partecipare sia il Sindaco sia il Vice-Sindaco, ne assume la presidenza l'Assessore primo nominato nello specifico decreto di nomina.

Le modalità di convocazione, di funzionamento e di decadenza sono stabilite dal regolamento della Giunta stessa, ove esistente, o dalla Legge e dalle consuetudini interne all'Ente, sentito il Segretario Comunale sulla validità e legittimità delle stesse.

Art. 19 - Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica secondo quanto previsto dall'art. 52 del Tuel ⁷.

⁷ Articolo 52 Tuel Mozione di sfiducia.

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.



TITOLO III - IL SINDACO

Art. 20 - Sindaco

Il Sindaco, oltre a quanto previsto dagli artt. 50 e 54 del Tuel⁸, esercita le altre competenze previste dalla legge.

Art. 21 - Attribuzioni di organizzazione del Sindaco

Il Sindaco:

- a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalle Leggi;
- b) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- c) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze previste e con attribuzioni ad uno o più Assessori;
- d) il Sindaco o gli Assessori da esso delegati, rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni o ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
- e) adempie a tutte le altre funzioni stabilite dalla Legge.

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono regolate dall'art. 54 del Tuel⁹.

⁸ Articolo 50 Tuel Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.



Art. 22 - Vice-Sindaco

Viene nominato dal Sindaco, ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 comma 2 del D. Lgs. 267/200010.

L'assessore nominato subito dopo il Vice-Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, esercita le funzioni sostitutive. Resta salva la possibilità per il Sindaco di identificare un altro Assessore per la carica di sostituto.

Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio comunale.

In caso di assenza del Sindaco adempie alle funzioni previste dall'art. 22 del presente Statuto.

⁹ Articolo 54 Tuel Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti (2) contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. (3)

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

¹⁰ Articolo 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta.

1. [...]

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.



TITOLO IV - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 23 - Commissioni consiliari

Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee, con funzione redigente o speciali.

Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale creatosi nel Consiglio Comunale al momento dell'elezione, garantendo comunque e sempre la partecipazione di tutti i gruppi consiliari. *[Pertanto tutte le commissioni sono costituite da massimo cinque consiglieri eletti, di cui 3 spettanti ai Gruppi di Maggioranza e 2 spettanti alle Minoranze Consiliari.¹¹]*

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, revisore dei conti, esperti incaricati dall'Ente, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e culturali per l'esame di specifici argomenti. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 24 - Commissioni consiliari d'indagine

Il Consiglio comunale a maggioranza dei suoi membri può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Qualora vengano istituite Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse verrà attribuita ad un rappresentante delle minoranze consiliari.

Art. 25 - Status giuridico degli Amministratori

Agli Amministratori si applica lo status giuridico previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.

¹¹ Qualora l'esito elettorale disegni una composizione del Consiglio Comunale nel quale i Gruppi di Minoranza eguagliano o eccedano i Gruppi di Maggioranza, le Commissioni sono costituite da minimo un rappresentante di ogni Gruppo di Minoranza e da un numero di Consiglieri rappresentanti i Gruppi di Maggioranza superiore di una unità rispetto a quelli di Minoranza. Qualora, invece, l'esito elettorale disegni un Consiglio Comunale ove si costituisca un solo Gruppo di Minoranza, ad esso spettano due Commissari per Commissione e al/ai Gruppo/i di Maggioranza 3.



PARTE TERZA - ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 26 - Norma introduttiva e generale in tema di Organizzazione

L'ordinamento organizzativo del Comune di Varedo è improntato a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo criteri di professionalità e responsabilità, in modo che siano assicurati nel perseguimento della attività i fini determinati dalla legge e dallo Statuto, la tempestività e la rispondenza al pubblico interesse.

TITOLO I - Il Segretario Comunale

Art. 27 - Il Segretario comunale

Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni previste dalla legge, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale. Il Comune di Varedo può stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale.

Art. 28 - Attribuzioni consultive

Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli Consiglieri.



TITOLO II - UFFICI E PERSONALE

Art. 29 - Principi strutturali ed organizzativi

L'ordinamento del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto e specificatamente in settori, servizi ed uffici.

L'articolazione organizzativa dell'ente, disciplinata dal regolamento dei servizi e degli uffici, garantisce lo svolgimento delle funzioni ed il raggiungimento degli obiettivi assicurando l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria.

Art. 30 - Conferimento di funzioni dirigenziali / posizioni organizzative (PP.OO.)

Gli incarichi dirigenziali (e le PP.OO. ¹²) sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel P.E.G. o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

¹² Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 del D. lgs. 267/2000, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97 del D. lgs. 267/2000, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.



TITOLO III - GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 31 - Servizi Pubblici Locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali secondo quanto previsto dagli artt. 112 e ss. del Tuel e s.m.i.

Art. 32 - Appalti e Contratti

Il Comune provvede a tutti gli affidamenti per lavori e servizi secondo quanto previsto da tutte le norme comunitarie e nazionali in materia.

Art. 33 - Principi Contabili

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni accompagnatorie e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura dei programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici componenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.

Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 34 - Revisore dei Conti

Ai sensi dell'articolo 16, comma 25 del DL 138/2011 convertito dalla L. 148/2011 il revisore dei conti è scelto mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il presente Statuto si adegua e riferisce in toto alla normativa vigente e alle future modifiche e aggiornamenti della stessa.



Art. 35 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate

Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un Istituto di credito.

La concessione è regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio comunale e segue tutte le leggi in vigore in tema di affidamento di servizi, avendo cura di prevedere la sola richiesta di avere a disposizione (o di impegnarsi ad aprire in caso di aggiudicazione) una sede operativa nel territorio comunale all'Istituto di credito aggiudicatario. Qualora ricorrano le condizioni di legge si può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese.



PARTE TERZA - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI

Art. 36 - Organizzazione Territoriale

Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale, secondo i principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà.

Art. 37 - Principio di cooperazione

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi e tavoli di lavoro o simili, sempre tutti approvati dalla Giunta Comunale.

Art. 38 - Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro enti strumentali. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.



TITOLO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 39 - La valorizzazione e la promozione della partecipazione

Il Comune valorizza le libere forme associative.

La Giunta registra, previa istanza degli interessati, le Associazioni che operano sul territorio in apposito Albo Comunale e ne dà comunicazione sul Sito-Web Comunale.

L'Ente adotta un regolamento sulla concessione dei Patrocini, sentite le associazioni iscritte all'Albo o eventuali Tavoli di rappresentanza ufficiali costituiti dall'Amministrazione.

L'Ente invita tutte le associazioni iscritte all'albo a partecipare alla vita civica, politica e alle manifestazioni tradizionali e consuetudinarie che si svolgono sul territorio comunale.

Art. 40 - La valorizzazione delle associazioni

La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire, tra l'altro, e nel rispetto del regolamento e delle Leggi vigenti, mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

Le libere Associazioni per poter fruire del sostegno del Comune devono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto, l'ultimo bilancio consuntivo (o rendiconto economico) e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati regolarmente iscritti all'Albo, possono ascoltare le loro istanze.

Art. 41 - Gli organismi di partecipazione

Il Comune favorisce le iniziative autonome al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'ente locale.

Gli organismi di partecipazione eventualmente e autonomamente costituitisi esprimono il loro parere consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.



Art. 42 - L'iniziativa e le proposte popolari

Tutti i cittadini aventi diritto al voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Il Comune garantisce il loro tempestivo esame secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 43 - Le istanze, le proposte e le petizioni

Istanze: i cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

Petizioni: tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Proposte: 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

Istanze, proposte e petizioni debbono essere indirizzate al Sindaco e contenere chiaro l'oggetto della richiesta che sia di competenza giuridica del Comune stesso. Copia di tali atti sarà trasmessa ai Capigruppo consiliari.

Tutte le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere regolarmente firmate. Tra di esse, le proposte devono essere autenticate nelle forme di Legge a pena dell'inammissibilità, mentre per le altre forme bastano firme autografe di ogni interessato accompagnate da un'autodichiarazione di residenza in Varedo.

Alle istanze, proposte e petizione ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

Le risposte alle proposte sono rese note agli interessati per mail o tramite sito-web del Comune non appena la Commissione o l'organo preposto avrà completato l'esame della richiesta comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre per le istanze e le petizioni il termine massimo per la risposta è fissato in giorni 30.

La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni comportano decisioni e deliberazioni apposite della Amministrazione.



I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta.

Di istanze, proposte e petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 44 - Protezione Civile

Il Comune, nell'ambito dei poteri conferitigli dalle leggi statali e regionali, si coordinerà con le istituzioni statali e regionali al fine di promuovere la funzione di protezione civile, avvalendosi di strutture proprie e di volontari.

Allo scopo di cui al comma precedente viene promossa un'azione di informazione, addestramento ed aggiornamento del personale addetto alla protezione civile e della popolazione.

Il servizio avrà cura di istituire l'elenco delle risorse umane e materiali, nonché di redigere, ogni tre anni, un Piano Strategico di Gestione della Protezione Civile.



TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 45 - La consultazione dei cittadini

Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicate e con garanzia di anonimato.

La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alla consultazione di cui al presente articolo.

Art. 46 - Referendum

Il referendum è un istituto previsto dalla Legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi alla amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

I referendum sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dell'Assemblea. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel



quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio comunale, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle Aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) disciplina del personale delle istituzioni e delle Aziende speciali;
- d) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni; materie regolamentari nel campo dell'edilizia;
- e) materie che discendono da procedure negoziali o di appalto di forniture, lavori e servizi;
- f) bilanci, tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- g) designazioni, elezioni, nomine, revoche o decadenze di rappresentanti eletti;
- h) forme regolamentari inerenti al funzionamento del Consiglio comunale;
- i) materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per Legge;
- j) oggetti sui quali il Consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da cui sono derivati rapporti con terzi;
- k) pareri richiesti da disposizioni di Legge;
- l) tutela delle minoranze etniche e religiose.

I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità. Essi non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Il comitato promotore del referendum, composto da almeno 10 cittadini elettori nel Comune, può richiedere al Sindaco un parere preventivo di legittimità sulla materia oggetto della proposta referendaria. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento.



L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni elettorali.

Art. 47 - Efficacia del referendum

Quando l'atto non sia ancora stato eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata e differita, l'indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.

Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, ne valuta il risultato in apposita seduta.

In caso di referendum abrogativo è richiesto il voto favorevole del 40% dei cittadini iscritti alle liste elettorali.



TITOLO IV - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

Art. 48 - Pubblicità degli atti

Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione, della pubblicizzazione degli atti e della pubblicazione all'albo pretorio online, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ed in particolare dei mezzi di stampa istituendone anche di propri (Periodico Comunale, Sito Web, URP, Presenza su Social-Network, ecc).

L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta dei destinatari, deve avere carattere di generalità.

La normativa nazionale ed il regolamento sul diritto di accesso detta norme idonee a garantire l'informazione dei cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

Il presente Statuto si conforma completamente ai dettami del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 che revisiona e semplifica le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Art. 49 - Consiglio comunale dei Ragazzi

Ritenendo fondamentale favorire la formazione civica delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, per creare uno strumento di educazione alla democrazia, alla partecipazione e all'impegno politico e per conoscere ed approfondire il punto di vista dei ragazzi sulla comunità locale, istituisce il Consiglio comunale dei Ragazzi.

Il Consiglio comunale dei Ragazzi è composto da n. 16 Consiglieri compreso il Sindaco e dura in carica un biennio. La Giunta Comunale è composta dai 2 bambini/ragazzi e dalle 2 bambine/ragazze più votate dopo il Sindaco e facenti parte del Consiglio

La sede del Consiglio comunale dei Ragazzi è la Sala Consiliare presso il palazzo Municipale e si riunirà periodicamente, secondo un calendario annuale oggetto di decisione tra gli uffici dell'Ente e le Dirigenze Scolastiche.



Una volta l'anno si terrà un confronto tra il Consiglio comunale degli adulti e quello dei ragazzi, che rappresenterà, per quello adulto, l'organo permanente di consultazione sui problemi e sulle risorse per l'infanzia e per la gioventù.

Art. 50 - Diritto di informazione e di accesso

Tutti i cittadini, sia singoli che associati hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di Legge e nei limiti consentiti.

L'apposito regolamento disciplina organicamente la materia nel rispetto delle Leggi vigenti.



PARTE IV - FUNZIONE NORMATIVA

TITOLO I - LO STATUTO E I REGOLAMENTI

Art. 51- Lo Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

L'entrata in vigore di nuove leggi che abroga o rendano incompatibili norme statutarie o di regolamenti i consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte e in due diverse sedute a distanza di almeno sette giorni il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Il Sindaco invia lo Statuto, munito dalle certificazioni di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Dello Statuto Comunale viene pubblicata copia sul Sito-Web e sui Social-Network dell'Ente e una copia stampata e rilegata con dignità ed eleganza viene lasciata per consultazione all'Urp, in Segreteria Generale, presso la Biblioteca Civica e il Comando di Polizia Locale.

Copia rilegata del presente Statuto, unitamente a una copia del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, è donata ad ogni neo-eletto consigliere comunale o subentrante in corso di mandato.



Art. 52 - Revisione dello Statuto

Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la medesima procedura illustrata al comma 3 del precedente articolo.

Le proposte di modificazione devono essere sottoposte alla Commissione Statuto e Regolamenti almeno 45 giorni prima dell'adunanza di Consiglio Comunale durante la quale saranno poste ai voti.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale, congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

La proposta di revisione od abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata, relativamente agli articoli sottoposti a revisione, per i sei mesi successivi.

Art. 53 - I Regolamenti

Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto, che li sottopongono alla Commissione Statuto e Regolamenti, la quale ne valuta la portata. Spetta poi al Presidente del Consiglio Comunale la decisione in merito all'inserimento all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale.

Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati, soprattutto se aggregati in associazioni sociali, sportive, culturali, ecc iscritte all'Albo Comunale.

I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, demandando il tutto ai mezzi e agli strumenti informatici e non già mappati nel presente documento. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.



TITOLO II - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online.

Art. 55 - Verifiche degli adempimenti previsti

Il Segretario Comunale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, verifica la presenza, e l'aggiornamento normativo, dei Regolamenti previsti dallo Statuto e ne informa il Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 56 - Adempimenti

Il Presidente del Consiglio comunale, a conclusione dei sei mesi di verifica, fa partire l'iter istruttorio per la modifica dei Regolamenti non aggiornati a disposizioni normative sovraordinate e/o per la stesura dei Regolamenti mancanti.

Fino alla adozione dei suddetti Regolamenti e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto attualmente in vigore.